



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brindisi - Prima Sezione

Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice, Dott. Stefano Sales, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2015 promossa da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo dall'avv. VITALE VINCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce Indirizzo Telematico

OPPONENTE

CONTRO

I [REDACTED])
rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce Via Lanzellotti n.3/D 72100
BRINDISI

OPPOSTO

CONCLUSIONI delle parti : come da allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che siglati dal giudice formano parte integrante della presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamato quanto rilevato nella precedente sentenza non definitiva, si deve rilevare che il CTU ha evidentemente considerato, quale capitale dovuto dal mutuatario alla opposta, l'intero debito residuo preteso dalla banca a titolo di rate, maturate dopo il precetto, e non corrisposte.

Invero, il metodo seguito è errato, poiché, al proposito, si sarebbero dovute considerare esclusivamente le quote capitale non versate, mantenendosi in vita, secondo quanto chiarito nella sentenza, solo l'obbligo di rimborso frazionato delle singole quote capitale maturate nel periodo

intercorso fra l'ultima rata pagata e la data di intimazione del precetto.

In tal senso, dalla memoria conclusionale dell'opponente, non contestata in fatto, si ricava che il precetto fu intimato in data compresa 26\3\2014, e che, a quel momento, il debito in linea capitale scaduto (secondo i calcoli prospettati, ma pedissequi al piano di ammortamento prodotto in uno alla CTU), ammontava ad € 4.940,53, a fronte di un credito da interessi indebitamente corrisposti per € 22.472,19 (accertato dal CTU), con un residuo attivo per il mutuatario pari ad € 17.531,66.

Da qui, la considerazione che il mutuatario era ben più che "al corrente" con i pagamenti e che il precetto era perciò infondato.

La predetta somma di € 17.531,66 doveva essere pertanto essere restituita al mutuatario, salva ovviamente la rilevanza dei fatti successivi all'intimazione del precetto 8poiché non risulta che vi sia stata intimazione della risoluzione).

Devono quindi accogliersi le conclusioni

- sub 1 dell'atto di citazione, di dichiarazione di nullità del precetto e degli atti conseguenti;**
- sub 2c, condannandosi il [REDACTED] alla restituzione di € 17.531,66, oltre interessi per € 2.082,40, poiché all'epoca del precetto la Banca era debitrice delle somme dovute per interessi corrisposti;**
- sub 2d, stante la gratuità del mutuo.**

Le spese legali possono essere compensate, stante la controvertibilità delle questioni sottoposte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto**
- dichiara nullo il precetto e gli atti di esecuzione conseguenti;**
- condanna il [REDACTED] alla restituzione di € 17.531,66, oltre interessi per € 2.082,40,**
- dichiara che l'opponente è tenuto a corrispondere, alle scadenze convenute, le sole quote capitale di ogni singola rata.**
- compensa le spese di lite fra le parti.**

Brindisi, 12 giugno 2018

**Il Giudice
Dott. Stefano Sale**